Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 12 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 12 GIUGNO 1976:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 12 GIUGNO 1976:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(7046)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1976 registro n. 10 Difesa, foglio n. 185

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ROCCA Umberto, nato a Rodi (Grecia) il 1° giugno 1940, ten. CC. spe della legione carabinieri di Alessandria. — Comandante in sede vacante di compagnia distaccata, organizzava e capeggiava, reiterati, rischiosi servizi per individuare il luogo di detenzione di noto industriale, sequestrato a scopo di estorsione in provincia limitrofa. Pervenuto, con tre suoi dipendenti, a un casolare isolato, e acquisita la certezza della presenza di malfattori e il sospetto di quella del rapito, dopo aver disposto i propri uomini in posizioni defilate, decideva di passare immediatamente all'azione, onde sfruttare la sorpresa, per impedire ai delinquenti di nuocere all'ostaggio eventualmente presente. Benché nella improvvisa reazione fosse stato colpito in pieno da bomba a mano, che esplodendo gli amputava un braccio e lo rendeva cieco di un occhio, esortava il sottufficiale, accorso per recargli aiuto, a proseguire decisamente l'operazione, che dopo protratto e violento conflitto a fuoco, si concludeva con l'uccisione di uno dei banditi — appartenente a pericolosissima organizzazione eversiva armata — e con la liberazione dell'ostaggio incolume. Sottoposto a prolungati e dolorosi interventi chirurgici, si imponeva all'ammirazione dei sanitari per stoicismo e per eccezionale forza morale, non cessando un istante dal manifestare la preoccupazione per i « suoi » uomini rimasti feriti, nonché il rammarico che le mutilazioni subite non gli consentissero di servire oltre nell'Arma. Fulgido esempio di elette virtù militari ed eroica purissima fede. — Arzello di Melazzo (Alessandria), 5 giugno 1975.

MEDAGLIA D'ARGENTO
(Alla memoria)

CAPPIELLO Gaetano, nato a Resina (Napoli) il 9 dicembre 1947, guardia di p.s. dell'ispettorato 15° zona « Sicilia occ. ». — Guardia di pubblica sicurezza addetto a squadra investigativa, volontariamente ed insistentemente si offriva di partecipare a rischioso servizio per la cattura di pericolosi malviventi, autori di tentata estorsione, con il compito di agire, di sorpresa, dall'autovettura della vittima. Nel corso dell'operazione, spinto da generoso impulso ed insigne coraggio, non esitava ad affrontare due malfattori, armati e travisati, avvicinatisi all'autovettura, nel tentativo di ridurli all'impotenza ed assicurarli alla giustizia. Durante l'azione veniva, però, colpito a morte da numerosi colpi di arma da fuoco. Il suo ardimentoso intervento costringeva i malviventi a desistere dall'azione criminosa. Ammirevole esempio di attaccamento al dovere e di consapevole sprezzo del pericolo. — Palermo, 2 luglio 1975.

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAGLIETTI Domenico, nato a Saluzzo (Cuneo) il 4 novembre 1920, appuntato di p.s. dell'ispettorato 1ª zona « Piemonte-Valle d'Aosta ». — Appuntato di pubblica sicurezza, libero dal servizio, con coraggioso e tempestivo intervento, esponendo coscientemente la propria vita, affrontava con determinazione, allo scopo di renderlo inoffensivo, un criminale in preda a raptus omicida, che aveva già ucciso un militare e ferito due persone. Gravemente colpito da arma da fuoco, trovava ancora la forza di reagire atterrando e disarmando l'omicida ed evitando una strage. Fulgido esempio di elevate virtù militari, attaccamento al dovere e consapevole sprezzo del pericolo. — Alessandria, 1° agosto 1975.

CROCE AL VALOR MILITARE

CANNOLICCHIO Gaetano, nato ad Aversa (Caserta) il 18 giugno 1931, appuntato di p.s. del gruppo guardie di p.s. di Caserta; TRINCHILLO Giuseppe, nato a Calvizzano (Napoli) il 22 giugno 1953, guardia di p.s. del gruppo guardie di p.s. di Caserta. — Durante un'operazione di Polizia, benché ferito da un fuorilegge che lo aveva intenzionalmente investito con la propria autovettura, con eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo affrontava ed arrestava il pregiudicato che, armato di pistola, aveva fatto fuoco contro di lui. Esempio di alto senso del dovere, coraggio ed elevato spirito di abnegazione. — Aversa (Caserta), 23 marzo 1975.

(6310)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1976 registro n. 11 Difesa, foglio n. 139

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO
(Alla memoria)

D'ANNA Gioacchino, nato a Casoria (Napoli) il 29 novembre 1936, brigadiere CC. s.p. della legione carabinieri di Salerno. — Comandante interinale di stazione distaccata, nel corso di servizio isolato, richiamato da grida provenienti da caseggiato dove era stata perpetrata una rapina, irrompeva, senza esitazione, nel fabbricato, imbattendosi in quattro malfattori armati e travisati, contro i quali si lanciava con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo. Avvinghiatosi a uno dei malviventi, armato di fucile, nel disperato tentativo di bloccarne la fuga riusciva, dopo violenta colluttazione, a disarmarlo, ma nell'impari lotta veniva ferito mortalmente con due colpi di pistola da altro correo. Esempio di elette virtù militari e di alto senso del dovere. — Angri (Salerno), 8 settembre 1975.

D'ALFONSO Giovanni, nato a Penne (Pescara) il 7 febbraio 1930, appuntato CC. in s.c. della legione carabinieri di Alessandria. — In servizio a stazione capoluogo, chiedeva ed otteneva di partecipare, con altri due militari, a rischioso servizio capeggiato da ufficiale, diretto e inteso ad individuare il luogo di detenzione di noto industriale sequestrato a scopo estorsivo in provincia limitrofa. Nel corso di controllo a casolare isolato — dove era sospettata la presenza di malvivente — veniva fatto segno a violenta aggressione armata da parte di due malviventi che, dopo aver gravemente mutilato l'ufficiale e seriamente ferito un sottufficiale con il lancio di bombe a mano, tentavano di coprirsi la fuga sparando all'impazzata. Benché già raggiunto agli arti inferiori da schegge di uno degli ordigni esplosi, si portava allo scoperto per sbarrare la strada ai criminali, li affrontava in violento conflitto e, colpito mortalmente da più proiettili, continuava a far fuoco fino all'esaurimento delle munizioni, riuscendo a ferire uno degli aggressori. Mercè il suo valoroso comportamento, spinto fino all'olocausto della giovane esistenza, l'operazione poteva così concludersi con l'uccisione di uno dei banditi — appartenente a pericolosissima organizzazione eversiva armata — e con la liberazione dell'ostaggio incolume. Ammirevole esempio di coraggio, di dedizione al dovere e di preclare virtù militari. — Arzello di Melazzo (Alessandria), 5 giugno 1975.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CATTAFI Rosario, nato a Milazzo (Messina) il 16 giugno 1924, maresciallo maggiore CC. s.p. della legione carabinieri di Alessandria. — Comandante di stazione capoluogo, già più volte distintosi in brillanti operazioni di polizia giudiziaria, partecipava, con il proprio superiore diretto e due dipendenti militari, a rischioso servizio, per individuare il luogo di detenzione di noto industriale, sequestrato a scopo di estorsione in provincia limitrofa. Nel corso di controllo a casolare isolato — dove erasi acquisita certezza della presenza di malviventi e il sospetto di quella del rapito — veniva fatto segno a violenta aggressione armata e, sebbene colpito da molteplici schegge di bombe a mano, rispondeva perentoriamente al fuoco. Accortosi, quindi, che il proprio ufficiale era caduto gravemente mutilato e in preda a imponente emorragia, con generoso slancio e incurante del gravissimo rischio, non esitava a portarsi allo scoperto e a trascinarlo in salvo, con immane sforzo, per scosceso e impervio sentiero, fino ad affidarlo ad automobilista in transito. Nonostante la gravità delle ferite riportate, rifiutava poi il soccorso offertogli da altri militari sopraggiunti e ordinava loro, invece, di proseguire l'operazione, conclusasi con l'uccisione di uno dei banditi — appartenente a pericolosissima organizzazione eversiva armata — e con la liberazione dell'ostaggio incolume. — Arzello di Melazzo (Alessandria), 5 giugno 1975.

MEDAGLIA DI BRONZO

CARUSO Vincenzo, nato ad Avola (Siracusa) il 2 gennaio 1946, carabiniere in s.c. della legione carabinieri di Messina. — Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, arma in pungo, non esitava ad affrontare decisamente tre banditi che, armati e mascherati, avevano fatto irruzione a scopo di rapina in un ristorante dove, in abito civile, stava consumando un

pasto in compagnia della moglie. Qualificatosi e invitate le ventinove persone presenti a gettarsi a terra, ingiungeva ai rapinatori di arrendersi. Fatto segno a colpi di pistola, ingaggiava un violento conflitto a fuoco, nel corso del quale feriva ed arrestava un malvivente e costringeva gli altri alla fuga. Bello esempio di elette virtù e di assoluta dedizione al dovere. — Catania, 11 dicembre 1975.

CROCE AL VALOR MILITARE

BARBERIS Pietro, nato a Ceva (Cuneo) il 6 marzo 1924, appuntato CC. in s.c. della legione carabinieri di Alessandria. — Addetto a squadra di P.G. di compagnia, partecipava con altri due militari a rischioso servizio capeggiato da ufficiale, diretto a individuare il luogo di detenzione di noto industriale, sequestrato a scopo di estorsione in provincia limitrofa. Nel corso di controllo a casolare isolato e sospetto, affrontava due criminali che, dopo improvvisa cruenta reazione armata, cercavano di darsi alla fuga, sparando all'impazzata e, da solo, impiegando l'arma in dotazione, li costringeva a dichiararsi arresi. Fatto, quindi, segno a nuova, proditoria aggressione, evitava con prontezza di riflessi la traiettoria di bomba a mano lanciatagli contro e che esplodeva alle sue spalle e, riaperto il fuoco, riusciva a colpire mortalmente uno dei banditi — appartenente a pericolosissima organizzazione eversiva armata — consentendo così, con il suo coraggioso comportamento, la liberazione dell'ostaggio incolume. — Arzello di Melazzo (Alessandria), 5 giugno 1975.

(6311)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1007**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia di Chieti e convalidate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

cardiologia infantile;
cardiochirurgia pediatrica;
neurofisiopatologia;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 65

LEGGE 19 maggio 1976, n. **398**.

Disciplina del commercio ambulante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purchè non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.

Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:

a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;

b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purchè in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.

Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti purchè in numero non superiore a due.

Art. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso

di una autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al precedente comma, il richiedente deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica.

Chiunqe intende esercitare la vendita in forma ambulante dei prodotti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, può ottenere l'iscrizione soltanto se abbia superato l'apposito esame.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va, inoltre, subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime in applicazione dell'articolo 68 del codice di navigazione e del numero 107 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 3.

Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è emesso dal sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, sentito il parere delle commissioni, di cui ai successivi commi, in conformità alle direttive regionali ed ai piani comunali, previsti dalla presente legge.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta da:

a) il sindaco o suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;

c) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più rappresentative;

d) due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali di carattere generale dei commercianti provincialmente più rappresentative;

e) un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti designati dall'organizzazione sindacale provincialmente più rappresentativa.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta dal sindaco o suo delegato, che la presiede; da due rappresentanti dei commercianti ambulanti, da uno dei commercianti in sede fissa e da uno dei coltivatori agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provincialmente più rappresentative.

La commissione può essere integrata con voto consultivo da un esperto di traffico, viabilità o urbanistica designato dalla giunta comunale.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovata seguendo la stessa procedura adottata per la sua costituzione.

L'autorizzazione è rilasciata per una delle categorie merceologiche definite dal regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il commercio di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera *a*) può essere esercitato solo dopo aver ottenuto la concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del comune, sentite le commissioni di cui al presente articolo, ed in conformità al piano di cui all'articolo 7.

Art. 4.

L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado del commerciante ambulante, purchè iscritto nella sezione speciale di cui al precedente articolo 2.

Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritta nella speciale sezione del registro.

Per i commercianti ambulanti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, ovvero che abbiano esercitato l'attività da almeno quindici anni consecutivi, il trasferimento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro.

Nel regolamento d'esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione al commerciante ambulante che si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente.

Art. 5.

I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati ambulanti ed ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante sono emanati previo parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3, e sulla base del piano di cui al successivo articolo 7.

I criteri di assegnazione dei posteggi nell'ambito delle aree pubbliche o mercati destinati all'esercizio del commercio ambulante sono deliberati dal consiglio comunale su proposta delle suddette commissioni.

Le concessioni di cui al precedente articolo 3, ultimo comma, non possono essere cedute a nessun titolo, neppure temporaneamente. Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio e all'appalto per la loro riscossione sono adottate dal consiglio comunale sentito il parere delle suddette commissioni.

Art. 6.

L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il commercio in forma ambulante o mediante installazioni mobili nell'ambito del comune di residenza e nel territorio di sei province limitrofe, compresa quella cui appartiene il comune di residenza, indicate dal richiedente.

I sindaci dei comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente possono impedire l'accesso alle aree pubbliche oppositamente destinate all'esercizio

del commercio ambulante, per violazione delle norme sanitarie e di polizia annonaria e per indisponibilità di superfici destinate alle fiere e mercati regolamentati dal piano di cui al successivo articolo 7.

Il commerciante ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in comuni situati in province non indicate nell'autorizzazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da inserirsi nell'autorizzazione medesima, da parte del sindaco competente per territorio, su conforme parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3.

L'estensione può avere durata non inferiore a quindici giorni e non superiore ai sei mesi, da determinarsi in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti, al numero delle altre autorizzazioni rilasciate e, ove approvate, alle previsioni dei piani per il commercio ambulante.

L'estensione di cui al terzo comma non è subordinata al pagamento di alcuna tassa e non è necessaria per partecipare alle fiere regionali e nazionali.

Art. 7.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di integrare il piano, previsto dall'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante secondo i criteri di cui ai successivi commi ed al fine di conseguire un adeguato equilibrio tra il commercio in sede fissa e quello ambulante.

Le integrazioni al piano debbono: rispettare i princìpi previsti dall'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426; dettare norme per l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati, nonchè per le altre manifestazioni delle attività economiche di vendita in forma ambulante, delimitate nello spazio e nel tempo; fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la regolamentazione delle aree e delle soste, determinando inoltre le modalità della presenza degli operatori al di fuori dei mercati.

Le integrazioni, di cui al comma precedente, debbono essere approvate dal consiglio comunale, previo parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3, e sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Fino a quando non siano approvate le integrazioni di cui al presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci, su conforme parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3, e con l'osservanza dei criteri stabiliti dalla presente legge nonchè dalle direttive regionali di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

La regione, sentita la commissione di cui al successivo articolo 9, formula indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai fini della elaborazione e della revisione delle norme del piano di cui al precedente articolo 7, nonchè direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva, della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del commercio esercitato nei modi di cui al precedente articolo 1, ed un adeguato equilibrio fra esso, le installazioni commerciali a posto fisso, o le altre forme di distribuzione in uso.

I sindaci, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni interessate il numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, indicando le province per le quali l'autorizzazione è valida, le categorie merceologiche contemplate dall'autorizzazione, il modo con cui si svolge il commercio, le variazioni registratesi e le cessazioni.

Art. 9.

Presso ogni regione è costituita una commissione composta:

dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;

da tre commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa;

da un rappresentante designato dalle camere di commercio della regione interessata;

da due consiglieri regionali di cui uno della minoranza;

da un rappresentante dei comuni della regione, designato dall'ANCI.

La commissione è nominata dal consiglio regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata seguendo la stessa procedura usata per la sua costituzione.

I membri delle commissioni comunali non possono far parte della commissione regionale.

La regione, sentito il parere della commissione regionale, delibera in materia di tassa di posteggio, dividendo i comuni delle province in classi in base alla popolazione, alla attività economica, alla dislocazione geografica ed al numero di mercati esistenti, fissando per ciascuna classe un minimo ed un massimo di tassa di posteggio entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale.

L'elenco delle classi, comunque non superiori a cinque, deve essere aggiornato quadriennalmente.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore ai quattro ettari, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni della presente legge o dei piani, di cui al precedente articolo 7, relative alla concessione dei posteggi nei mercati ed alla occupazione di aree pubbliche.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente legge o dai piani di cui al precedente articolo 7, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000, che è comminata dal sindaco.

Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

In caso di particolare gravità, il sindaco può sospendere l'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3, e revocarla in caso di recidiva.

Il sindaco può disporre l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce, qualora il commercio ambulante sia svolto senza l'autorizzazione.

Se il commercio ambulante abusivo viene esercitato con autoveicoli si provvede anche al ritiro della licenza per l'auto trasporto in conto proprio, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 12.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, previa istanza da presentare al sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, entro un anno dalla data predetta.

L'istanza deve indicare l'ambito territoriale nel quale si esercita l'attività.

Art. 13.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'ANCI e delle regioni.

Art. 14.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione; la legge 4 luglio 1959, n. 489; il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e gli articoli 4, 8 e 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile, ed in particolare, l'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1976.

Approvazione del modello del bilancio delle testate dei giornali quotidiani e periodici in attuazione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 8, secondo comma, lettera *d*), della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visto l'art. 19, quinto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976, con norme di attuazione della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Tenuto conto dei criteri direttivi proposti dalla commissione II (affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati a conclusione della indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione;

Sentita la commissione tecnica di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio delle testate dei giornali quotidiani e periodici deve essere redatto secondo i modelli dello stato patrimoniale e del conto perdite e profitti allegati al presente decreto.

Nel caso di pluralità di testate il conto perdite e profitti risulta da sottoconti riferiti alle singole testate, redatti secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 2.

I giornali quotidiani e non quotidiani che abbiano fatto domanda di iscrizione al Registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa debbono presentare all'ufficio incaricato della tenuta di tale registro il bilancio redatto in conformità ai modelli stabiliti dal precedente art. 1 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1 CAPITALE FISSO
- a) fabbricati
- b) impianti, macchinari e attrezzature varie
- c) elementi complementari attivi:
  - testata, brevetti e licenze
  - spese d'impianto
- d) automezzi e autoveicoli industriali
- e) mobili, arredi e macchine d'ufficio

2 CAPITALE CIRCOLANTE

scorte:
- a) carta
- b) inchiostri ed altre materie prime
- c) materiale vario tipografico
- d) diverse

3 INVESTIMENTI MOBILIARI
- a) titoli a reddito fisso
- b) partecipazioni
- c) crediti finanziari:
  - a breve termine
  - a medio termine
  - a lungo termine
- d) crediti verso società collegate e controllate

4 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
- a) cassa
- b) conti correnti e depositi bancari
- c) conti correnti postali

5 CREDITI
- a) verso clienti
- b) contro cambiali
- c) diversi

6 RATEI ATTIVI

7 RISCONTI ATTIVI

Totale attivo

8 BENI DI TERZI
- a) depositi a garanzia
- b)

TOTALE

PASSIVO

1 FONDI DI AMMORTAMENTO
- a) di beni immobili e mobili:
  - fabbricati
  - impianti, macchine e attrezzature
  - automezzi e veicoli industriali
  - mobili, arredi e macchine d'ufficio
- b) di elementi complementari attivi:
  - testata, brevetti e licenze
  - spese d'impianto

2 FONDI DI ACCANTONAMENTO
- a) per rischi di svalutazione:
  - titoli a reddito fisso
  - crediti
  - scorte
- b) per liquidazione dipendenti
- c) per previdenza
- d) per imposte e tasse maturate

DEBITI DI FINANZIAMENTO
- a) a breve termine
- b) a medio termine
- c) a lungo termine
- d) verso società collegate o controllate

4 DEBITI DI FUNZIONAMENTO
- a) verso fornitori
- b) verso banche
- c) diversi

5 RATEI PASSIVI

6 RISCONTI PASSIVI

Totale passivo

7 *Netto:* Capitale al 1° gennaio 19..

Rivalutazione monetaria (legge 2 dicembre 1975, n. 756)

Riserve:
- legale
- statutaria
- libera
- tassata

Utile dell'esercizio

Totale a pareggio

8 BENI DI TERZI
- a) depositi a garanzia
- b)

TOTALE

CONTO PERDITE E PROFITTI

COSTI

1 ESISTENZE INIZIALI

a) carta . . . .
b) inchiostri ed altre materie prime . . . .
c) materiale vario tipografico . . . .
d) diverse . . . .

2 SPESE PER ACQUISTI DI MATERIE PRIME

a) carta . . . .
b) inchiostri ed altre materie prime . . . .
c) materiale vario tipografico . . . .
d) energia elettrica, acqua, gas e acclimazione . . . .
e) fotoservizi e fotoincisioni . . . .
f) diverse . . . .

3 SPESE PER GLI ORGANI VOLITIVI

a) emolumenti agli amministratori . . . .
b) emolumenti ai sindaci . . . .
c) rimborso spese . . . .

4 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

a) stipendi e paghe:
giornalisti . . . .
poligrafici (2) . . . .
amministrativi . . . .
b) contributi . . . .
c) accantonamento al fondo:
liquidazione . . . .
previdenza . . . .
d) assicurazione redattori, inviati speciali, ecc. . . . .
e) lavoro straordinario:
giornalisti . . . .
poligrafici (2) . . . .
amministrativi . . . .

5 SPESE PER LA DIFFUSIONE (3). . . . .

6 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI

a) collaboratori e corrispondenti non dipendenti . . . .
b) agenzie di informazione . . . .
c) lavorazioni presso terzi . . . .
d) rimborso spese reportages - viaggi e diversi . . . . . .
e) trasporti . . . .
f) postali e telegrafiche . . . .
g) telefoniche . . . .
h) prestazioni varie . . . .
i) fitti passivi . . . .
l) noleggi passivi . . . .
m) diverse . . . .

RICAVI

1 RICAVI DALL'ATTIVITÀ EDITORIALE

a) vendite (1) . . . .
b) abbonamenti . . . .
c) pubblicità . . . .
d) diritti di riproduzione . . . .
e) vendita resa e scarti . . . .

2 RICAVI DIVERSI

a) lavori tipografici per conto terzi . . . .
b) contributi e sovvenzioni
dello Stato . . . .
di enti pubblici . . . .
di privati . . . .
c) sottoscrizioni . . . .
d) diversi . . . .

3 PROVENTI PATRIMONIALI

a) fitti attivi . . . .
b) . . . .
c) . . . .

4 PROVENTI FINANZIARI

a) dividenti da azioni o partecipazioni azionarie . . . . . .
b) interessi attivi:
su obbligazioni . . . .
su titoli a reddito fisso . . . .
su conti correnti e depositi bancari e postali . .
su crediti verso clienti . . . .
su crediti a breve termine . . . . . .
su crediti a medio termine . . . . . .
su crediti a lungo termine . . . . . .

5 PROVENTI STRAORDINARI

a) sopravvenienze ed insussistenze attive . . . .
b) plusvalenze da cespiti ammortizzabili . . . .

N.	Voce	Importo	N.	Voce	Importo
7	SPESE GENERALI		6	RIMANENZE FINALI	
	a) di amministrazione			a) carta	
	b) di redazione			b) inchiostri ed altre materie prime	
	c) di pubblicità			c) materiale vario tipografico	
	d) per relazioni pubbliche			d) diverse	
	e) varie				
8	ONERI FINANZIARI		7	RATEI ATTIVI	
	a) interessi passivi:		8	RISCONTI ATTIVI	
	su obbligazioni				
	su mutui				
	su debiti a breve termine				
	su debiti a medio termine				
	su debiti a lungo termine				
	verso banche				
	verso fornitori				
	per debiti verso società collegate				
	diversi				
	b) quote dell'esercizio di spese pluriennali				
	c) sconti, abbuoni ed altri oneri finanziari				
9	ONERI TRIBUTARI				
	a) imposte e tasse dell'esercizio				
	b) imposte e tasse dell'esercizio precedente				
10	ONERI STRAORDINARI				
	a) sopravvenienze ed insussistenze passive				
	b) minusvalenze da cespiti ammortizzabili				
11	QUOTE DI AMMORTAMENTO				
	a) di beni immobili e mobili:				
	fabbricati				
	impianti, macchine e attrezzature				
	automezzi e veicoli industriali				
	mobili, arredi e macchine d'ufficio				
	b) di elementi complementari attivi:				
	testata, brevetti e licenze				
	spese d'impianto				
12	QUOTE DI ACCANTONAMENTO				
	a) per rischi di svalutazione:				
	titoli				
	crediti				
	scorte				
	b) per imposte e tasse maturate				
13	RATEI PASSIVI				
14	RISCONTI PASSIVI				
	Totale costi				
	Utile dell'esercizio				
	TOTALE A PAREGGIO			TOTALI RICAVI	

(1) Al netto delle percentuali ai rivenditori e distributori.
(2) Le imprese che stampano presso terzi o che comunque non effettuano in proprio alcune delle attività previste dal conto perdite e profitti indicheranno la spesa relativa all'appalto del quale si valgono.
(3) Escluse le percentuali ai rivenditori e distributori.

(7607)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis, rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 533714/5-*A* del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 265, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato determinato nella misura del 13,10% annuo;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso massimo di interesse da applicare ai finanziamenti di cui alla sopracitata legge 4 novembre 1963, n. 1457;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è determinato nella misura del 14,15 per cento.

Il suddetto tasso massimo si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti di credito con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 151

(7009)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis, rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 533715/5-*A* del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 241, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso agevolato annuo di interesse da porre a carico dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato fissato nella misura del 4 per cento;

Ritenuta l'opportunità di confermare la suddetta misura del tasso agevolato, in considerazione della particolare natura delle provvidenze previste dalla suddetta legge n. 1457;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo da porre a carico dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è confermato nella misura del 4,00% in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 150

(7008)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilvit B-1 » della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4796/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 9 maggio 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 15146, 15146/*A*, 15146/*A*-1 e 15146/*A*-2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Stilvit B-1 » compresse, nonché la relativa categoria fiale × mg 5 e le serie di categoria fiale × mg 25 e fiale × mg 100, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto di revoca n. 3869/*R* del 28 febbraio 1963, con il quale venne revocata la registrazione della categoria fiale × 5 mg della specialità medicinale suddetta in seguito a rinuncia della ditta Albi terapeutici di Milano;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale « Stilvit B-1 » compresse, nonché delle relative serie di categoria fiale × mg 25 e fiale × mg 100, registrate rispettivamente ai numeri 15146, 15146/*A*-1 e 15146/*A*-2, in data 9 maggio 1959, a nome della ditta Albi terapeutici con sede in Milano, via Stilicone, 39.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6728)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Regacol » della ditta Laboratori B.E.S.T., in Genova. (Decreto di revoca n. 4791/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 aprile 1953 e 7 aprile 1956, con i quali venne registrata al n. 7715 la specialità medicinale « Regacol » confetti, a nome della ditta Laboratori B.E.S.T., con sede in Genova, via L. A. Vassallo, 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Farge - Farmaceutici genovesi, con sede in Genova, via Giustiniani, 13;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Regacol » confetti, registrata con provvedimenti in data 28 aprile 1953 e 7 aprile 1956 al n. 7715 a nome della ditta Laboratori B.E.S.T., con sede in Genova, via L. A. Vassallo, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6637)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.

Importazione di 48.500 capi di vitelli e giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento n. 884 della commissione della C.E.E. del 14 aprile 1976, concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli di importazione per 50.000 capi di vitelli e giovani bovini destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ad assicurare la effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino da importare nei limiti della quota assegnata all'Italia ammontante a capi 48.500, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di vitelli maschi o giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg, nei limiti del contingente di 48.500 capi, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Se il peso del giovane bovino importato è inferiore del 10% al massimo al peso di 220 kg, l'animale è da considerarsi importato in virtù del presente regolamento.

Le domande per ottenere il titolo debbono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a cento, e del Paese di provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, da cui risulta che il medesimo esercita l'attività di allevamento di bovini e si impegna a destinare all'ingrasso i bovini da importare per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di sdoganamento;

b) dall'atto costitutivo e dallo statuto, se il richiedente è una associazione di allevatori o una cooperativa agricola;

c) da una cauzione pari a 60 unità di conto per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno undici mesi prorogabile per ulteriori sei mesi.

Le domande, firmate in modo leggibile dai richiedenti, debbono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonché del luogo in cui viene esercitata l'attività di allevamento. Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono essere corredate altresì dall'atto comprovante detto rapporto.

Art. 2.

Per l'esame delle singole domande è istituito un comitato interministeriale, composto:

1) dal dirigente generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o da un suo sostituto;

2) dal dirigente generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, o da un suo sostituto;

3) dal dirigente generale delle importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, o da un suo sostituto.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero.

Ai fini del rilascio dei titoli di importazione, il comitato accoglierà, in primo luogo, le domande presentate da associazioni degli allevatori e da cooperative agricole e terrà conto della opportunità di promuovere talune correnti di scambio in relazione agli impegni internazionali.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *c*), del presente decreto viene svincolata:

a) se i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni, decorrente dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini sono morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di centoventi giorni, decorrente dalla data di sdoganamento.

La prova dei fatti di cui al precedente comma è costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i bovini. Se tale prova non è fornita entro centocinquanta giorni dalla data di sdoganamento, la cauzione viene incamerata.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'art. 1, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredata da:

a) attestazione del sindaco di cui al precedente comma;

b) titolo originale di importazione;

c) originale della bolletta doganale di importazione.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura vengano osservate le norme relative all'importazione dei bovini da ingrasso.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

(7006)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valentano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 gennaio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il lago di Mezzano e zone circostanti, facenti parte del comune di Valentano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valentano;

Visto che le opposizioni presentate congiuntamente dai signori Meniconi, Bracceschi e Savorgnan, avverso la predetta proposta di vincolo, si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la notevole suggestiva bellezza naturale della conca del lago di Mezzano con il territorio circostante, nell'ambito del comune di Valentano, conferitale dallo specchio delle acque, dal caratteristico ter-

ritorio circostante formato da piani verdeggianti da piccole alture fino alle pendici ed alla vetta del Monte del Lamone ricoperto di densa vegetazione e da boschi; il tutto formante un pittoresco paesaggio con quadri naturali di non comune bellezza, godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Valentano ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dalla località poggio S. Anna (a nord del lago di Mezzano), il limite del vincolo segue verso ovest e verso sud il confine della provincia e del comune di Valentano fino ad ovest di Monte Becco, indi prosegue lungo il confine comunale verso sud ed est sino alla altezza di quota 418 tra la sorgente del Rapone ed il poggio Murcie, poi segue la mulattiera e la strada campestre per C. Rosati-Pazzolaie, e di qui verso nord-ovest la strada Pazzolaie-Poggio S. Luce-Fornacella sino ai confini comunali, di qui verso ovest e nord lungo il confine comunale raggiunge il poggio S. Anna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma curerà che il comune di Valentano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 22 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Verbale n. 11

Oggi, 13 gennaio 1971, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) VALENTANO - Lago di Mezzano e zone circostanti - vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, rilevata che la notevole suggestiva bellezza naturale della conca del lago di Mezzano con il territorio circostante, nell'ambito del comune di Valentano, conferitale dallo specchio delle acque, dal caratteristico territorio circostante formato da piani verdeggianti, da piccole alture fino alle pendici ed alla vetta del Monte del Lamone, ricoperto di densa vegetazione e da boschi; il tutto formante un pittoresco paesaggio con quadri naturali di non comune bellezza;

Visto che esistono punti di visuale pubblici dai quali può godersi la bellezza del complesso panoramico della conca del Lago;

Rilevata la necessità di normalizzare le eventuali trasformazioni in tale territorio;

All'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il lago di Mezzano con il territorio circostante nel comune di Valentano, racchiuso entro il seguente perimetro:

partendo dalla località poggio S. Anna (a nord del lago di Mezzano), il limite del vincolo segue verso ovest e verso sud il confine della provincia e del comune di Valentano fino ad ovest di monte Becco, indi prosegue lungo il confine comunale verso sud ed est sino all'altezza di quota 418 tra la sorgente del Rapone ed il poggio Murcie, poi segue la mulattiera e la strada campestre per C. Rosati-Pazzolaie, e di qui verso nord-ovest la strada Pazzolaie-Poggio S. Luce-Fornacella sino ai confini comunali, di qui verso ovest e nord lungo il confine comunale raggiunge il poggio S. Anna.

(*Omissis*).

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Igav, in Abbiategrasso, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 30 marzo 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Igav di Abbiategrasso (Milano), ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Igav di Abbiategrasso (Milano), assunti a decorrere dal 1° maggio 1976, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Igav di Abbiategrasso (Milano), assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 1° maggio 1976, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° maggio 1976 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6820)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Torrington, in Genova, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 20 febbraio 1976, con la quale è stata individuata la S.pa. Torrington di Genova, ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Torrington di Genova, assunti a decorrere dal 18 luglio 1975, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Torrington di Genova, assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 18 luglio 1975, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1975 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6824)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Italbed, in Pistoia, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 30 marzo 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Italbed di Pistoia, ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Italbed di Pistoia, assunti a decorrere dal 28 febbraio 1975, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Italbed di Pistoia, assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 28 febbraio 1975, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 1975 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6821)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Cascine Battaglie della S.p.a. E. Bianchi - Distributori automatici, in Treviglio, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 30 marzo 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. E. Bianchi - Distributori automatici di Treviglio (Bergamo), ai fini della applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Cascine Battaglie della S.p.a. E. Bianchi - Distributori automatici di Treviglio (Bergamo), assunti a decorrere dal 1° marzo 1976, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Cascine Battaglie della S.p.a. E. Bianchi - Distributori automatici di Treviglio (Bergamo), assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 1° marzo 1976, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1976 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6822)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Lanificio Gavardo, in Gavardo, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;
Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 30 marzo 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Lanificio Gavardo di Gavardo (Brescia), ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;
Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Lanificio Gavardo di Gavardo (Brescia), assunti a decorrere dal 1° aprile 1976, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Lanificio Gavardo di Gavardo (Brescia), assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 1° aprile 1976, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1976 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6823)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Angus, in Casavatore, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;
Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 20 febbraio 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Angus di Casavatore (Napoli), ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;
Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Angus di Casavatore (Napoli), assunti a decorrere dal 9 agosto 1975, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Angus di Casavatore (Napoli), assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 9 agosto 1975, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1975 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6817)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Plast '76 - IV Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Plast '76 - IV Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma », che avrà luogo a Milano dal 20 al 26 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(6966)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Assegnazione temporanea di notaio in soprannumero nella sede di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1976, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 90, il sig. Raffaele Gaudenzi, nato a Bitonto (Bari) il 21 aprile 1911, cittadino italiano, dottore in giurisprudenza, profugo dall'Eritrea, dove ha esercitato attività di notaio, è temporaneamente assegnato, in soprannumero, al comune di Roma, capoluogo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, per esercitarvi le funzioni in qualità di notaio, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'ordinamento notarile, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza.

(7045)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 76, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito il 27 luglio 1972 dalla sig.ra Riccobono Adriana nata Bianchi avverso il suo inquadramento con effetto dal 1° luglio 1970, al parametro 153, classe 3ª, della categoria degli operai comuni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(6827)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1976, registro n. 3 Industria, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dai signori Breda Antonio ed altri gestori di impianti per la distribuzione automatica di carburanti siti in Vicenza avverso i provvedimenti del prefetto di Vicenza 18 dicembre 1968, n. 15701, e 30 marzo 1971, n. 9706, con i quali la ditta S.C.O.M.A. è stata autorizzata rispettivamente alla installazione di un impianto per la distribuzione automatica di carburanti in via Caimpenta - strada statale n. 11, progr. km 356 + 630 ed al trasferimento dell'impianto medesimo alla progr. km 357 + + 075 della stessa strada.

(6828)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1976, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 327, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalle signore Fonzari Iole e Nives, avverso e per l'annullamento del decreto ministeriale 27 luglio 1968 impositivo, ai sensi degli articoli 1, 3 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di particolari prescrizioni nei confronti degli immobili, siti in comune di Aquileia (Udine), distinti in catasto con le particelle numeri 730/3 e 730/5 di proprietà delle ricorrenti stesse.

(6665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 335, l'associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta dalla signora Limoni Cesira ved. Bernardi, con atto 13 settembre 1974, n. 45466 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Chiaruzzi, notaio in Firenze, consistente nel fabbricato sito in Firenze, via Lapo numero 8.

(6751)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto penale (terza cattedra), di diritto amministrativo (seconda cattedra), di diritto romano (prima cattedra), di teoria generale del diritto e di diritto e procedura penale militare presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto penale (terza cattedra);
2) diritto amministrativo (seconda cattedra);
3) diritto romano (prima cattedra);
4) teoria generale del diritto;
5) diritto e procedura penale militare,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6882)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Pier Giuseppe Maria Rossini, nato a Loreto (Ancona) il 9 giugno 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 18 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(6657)

Il dott. Nunzio Arcoleo, nato a Palermo il 28 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 7 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(6658)

Il dott. Vittorio Ferrera, nato a Palermo il 26 dicembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 17 gennaio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(6659)

Il dott. Giovanni Ghirlanda, nato a Carrara il 2 gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 16 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(6656)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 359, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 10 maggio 1967, dal prof. Sasso Cosimo Antonio avverso il provvedimento 23 novembre 1966 del commissario governativo dell'istituto professionale femminile « A. De Pace » di Lecce.

(6653)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 368, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 26 luglio 1970, dal prof. Rettura Aldo, insegnante di cultura generale a S. Andrea Jonio - scuola coordinata dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Catanzaro che aspirava ad essere destinato nella sede centrale dell'istituto per l'insegnamento di cultura generale ed educazione civica, al posto già assegnato alla prof.ssa Scardamaglia Maria.

(6652)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Nella parte dell'attivo, voce « Depositi a garanzia », della situazione della Banca d'Italia al 31 marzo 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1976, in luogo di « L. *4.434.058.888.418* », leggasi: « L. *3.434.058.888.418* ».

(6941)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 9 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,25	852,25	852,50	852,25	852,25	852,20	852,30	852,25	852,25	852,25
Dollaro canadese	870,75	870,75	870 —	870,75	870,60	870,70	870,50	870,75	870,75	870,75
Franco svizzero	340,63	340,63	341,40	340,63	340,50	340,60	340,50	340,63	340,63	340,65
Corona danese	139,90	139,90	140,20	139,90	139,75	139,90	139,77	139,90	139,90	139,90
Corona norvegese	154,93	154,93	154,80	154,93	154,90	154,90	154,90	154,93	154,93	154,95
Corona svedese	192,15	192,15	192,10	192,15	192,10	192,10	192,13	192,15	192,13	192,15
Fiorino olandese	313,50	313,50	312,50	313,50	313,10	313,50	312,75	313,50	313,50	313,50
Franco belga	21,59	21,59	21,58	21,59	21,56	21,58	21,54	21,59	21,59	21,60
Franco francese	180,38	180,38	180 —	180,38	180,18	180,35	180,10	180,38	180,38	180,40
Lira sterlina	1508,10	1508,10	1508,50	1508,10	1507,45	1508,10	1508 —	1508,10	1508,10	1508,10
Marco germanico	333,07	333,07	332,75	333,07	332,60	333,05	332,57	333,07	333,07	333,10
Scellino austriaco	46,445	46,445	46,30	46,445	46,43	46,45	46,45	46,445	46,445	46,45
Escudo portoghese	27,70	27,70	27,60	27,70	27,60	27,70	27,61	27,70	27,70	27,70
Peseta spagnola	12,58	12,58	12,58	12,58	12,56	12,58	12,57	12,58	12,58	12,60
Yen giapponese	2,875	2,875	2,85	2,875	2,84	2,87	2,8462	2,875	2,875	2,87

Media dei titoli del 9 giugno 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	95,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Ricostruzione)	96,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,750
» 9 % » » 1975-90	92,175

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,925
» poliennali 7 % 1978	90,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1976

Valuta	
Dollaro USA	852,275
Dollaro canadese	870,625
Franco svizzero	340,565
Corona danese	139,835
Corona norvegese	154,915
Corona svedese	192,14
Fiorino olandese	313,125
Franco belga	21,565
Franco francese	180,24
Lira sterlina	1508,05
Marco germanico	332,82
Scellino austriaco	46,447
Escudo portoghese	27,655
Peseta spagnola	12,575
Yen giapponese	2,861

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 3, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 15 luglio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del 24 novembre 1975, con la quale la professoressa Lidia Cannizzo, membro aggiunto, per la stenografia, della commissione sopra citata, ha comunicato, la rinuncia allo incarico per gravi motivi di salute;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire il predetto membro aggiunto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le successive modifiche apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La prof.ssa Barbara Pavanetto è nominata membro aggiunto per la stenografia della commissione esaminatrice del concorso citato in premessa, in sostituzione della prof.ssa Lidia Cannizzo, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1976
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 388

(6474)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella B).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1976, n. 3335, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, n. 3317;

Considerato che il primo dirigente Leonardi prof.ssa dottoressa Giuseppina, membro della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per improrogabili esigenze di servizio;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Vitolo dott.ssa Maria, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*), bandito con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, n. 3317, in sostituzione del primo dirigente Leonardi prof.ssa dott.ssa Giuseppina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1976
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 389

(6829)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella B).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1976, n. 3335, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, n 3317;

Considerato che il direttore di sezione Vozza dott. Aldo, segretario della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per motivi di salute ed improrogabili esigenze di servizio;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Bonavita dott. Carmine, è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*), bandito con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, numero 3317, in sostituzione del direttore di sezione Vozza dottor Aldo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1976
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 390

(6830)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Guccione dott. prof. Vittorio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Sabattini prof. Gianfranco, docente di dottrine economiche e finanziarie, Università di Cagliari;
Ballero prof. Benedetto, docente presso l'istituto di diritto pubblico, Università di Cagliari;
Casula dott. Mario, dirigente superiore;
Mazzeschi dott. Mario, primo dirigente.

Segretario:

Bassareo dott. Enrico, consigliere.

La relativa spesa di L. 600.000 (lire seicentomila) graverà sul cap. 1093 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 96

(6603)

Nomina di due membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Liguria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 172, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Liguria;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Ritenuto di dover procedere alla nomina di un membro per la prova facoltativa di lingua francese e uno di lingua inglese al colloquio;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1975, quali membri aggiunti, per le prove facoltative di lingua francese e inglese le professoresse sottoindicate:

Ponte Casali prof.ssa Luciana, titolare di lingua francese nell'istituto tecnico commerciale e per geometri «Einaudi» di Genova-Sampierdarena;
Farina prof.ssa Anna Maria, titolare di lingua inglese nello istituto tecnico commerciale e per geometri «Einaudi» di Genova-Sampierdarena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 98

(6602)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di La Spezia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 17 in data 10 settembre 1974, modificato con altro n. 11 del 22 marzo 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esame, per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di La Spezia nel consorzio tra i comuni di Arcola e Vezzano L., al 30 novembre 1973;
Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 2747 in data 24 ottobre 1975, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria relativa formulata dalla commissione stessa;
Constatata la regolarità formale di tutti gli atti concorsuali;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, art. 7;
Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Poghettini Enrica . . . . . punti 54,187 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei due comuni consortili interessati.

Genova, addì 27 aprile 1976

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 45 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di La Spezia al 30 novembre 1973 bandito con provvedimento n. 17 in data 10 settembre 1974 e modificato con provvedimento n. 11 del 22 marzo 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice dell'unica sede ostetrica consorziale — consorzio tra i comuni di Arcola e Vezzano Ligure — messa a concorso con il predetto bando;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, art. 7;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

L'ostetrica Pochettini Enrica risultata idonea nel concorso di cui in premessa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del consorzio tra i comuni di Arcola e Vezzano Ligure (capo consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei due comuni consortili interessati.

Genova, addì 27 aprile 1976

L'assessore: Dosio

(6611)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Rettifica della graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3851 del 20 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni-Nocera Superiore, vacante al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 1076 del 3 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel predetto concorso;

Vista la sentenza n. 350 adottata dal Consiglio di Stato - Sezione 5ª, in data 14 giugno 1974, con la quale è stato deciso l'annullamento del decreto innanzi citato, limitatamente all'ordine di collocamento in graduatoria dei dottori Iovieno Alfonso, Trotta Salvatore e Colesanti Aldo;

Ritenuto che bisogna rettificare la graduatoria di che trattasi, in conformità di quanto disposto dal Consiglio di Stato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 6833 del 28 ottobre 1975;

Decreta:

A rettifica del proprio decreto n. 1076 del 3 febbraio 1969, è approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Realfonso Ettore . . . . . . punti 80,886 su 120
2. Trotta Salvatore . . . . . . » 79,342 »
3. Colesanti Aldo . . . . . . » 78,888 »
4. Iovieno Alfonso . . . . . . » 78,680 »
5. Petti Luigi . . . . . . » 70,921 »
6. Melone Fernando . . . . . . » 70,599 »
7. De Pascale Carlo . . . . . . punti 70,492 su 120
8. Strianese Vincenzo . . . . . » 70,430 »
9. Santarsiero Vito . . . . . » 68,135 »
10. Bischetti Daniele . . . . . » 67,880 »
11. D'Antonio Virgilio . . . . . » 66,777 »
12. Petraglia Giuseppe . . . . . » 66,579 »
13. Fedele Gaetano . . . . . » 65,654 »
14. Sgrillo Emilio . . . . . » 64,368 »
15. Vecchione Fernando . . . . . » 64,091 »
16. Roco Mario . . . . . . » 63,375 »
17. Lamberti Giuseppe . . . . . » 63,371 »
18. Poeta Mario . . . . . . » 62,918 »
19. De Crinito Antonio . . . . . » 61,835 »
20. Pesce Giovanbattista . . . . . » 59,135 »
21. Meriano Aldo . . . . . » 58,214 »
22. Santoriello Silvio . . . . . » 57,938 »
23. Annarumma Giuseppe . . . . » 47,207 »
24. Sabato Pasqualino . . . . . » 47,050 »
25. Peretti Prospero . . . . . » 46,000 »
26. Granata Crescenzo . . . . . » 44,652 »
27. Alcaro Corrado . . . . . » 42,650 »

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 11 maggio 1976

Il veterinario provinciale: Capuano

(6608)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente della divisione di medicina generale 2ª;

due posti di assistente presso il servizio di recupero e rieducazione funzionale e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(6955)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(6911)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(6990)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI PONTREMOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(6991)

OSPEDALE DI MOLINELLA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molinella (Bologna).

(6910)

OSPEDALE «SELENE MENICHETTI» DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(6909)

OSPEDALE CIVILE «S. GIUSEPPE» DI URBANIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro-Urbino).

(6958)

OSPEDALE DI MONZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza.

(6959)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di aiuto presso l'ospedale per ammalati lungodegenti «E. Gregoretti»

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto presso l'ospedale per ammalati lungodegenti «E. Gregoretti».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(6998)

OSPEDALE «P. LUCCHESI» DI PIETRASANTA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(6995)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;
un posto di aiuto di chirurgia toracica;
un posto di aiuto neurologo;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari).

(6906)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(6992)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di immunoematologia e del servizio trasfusionale;
un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(6905)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(6996)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(6997)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(6907)

OSPEDALE «GARIBALDI» DI CATANIA

Concorso a due posti di assitente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(6908)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia presso l'ospedale « S. Carlo Borromeo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(6912)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(6913)

OSPEDALI UNIFICATI DI SARNANO E S. GINESIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarnano (Macerata).

(6994)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
tre posti di assistente del laboratorio di analisi cliniche;
un posto di assistente del servizio di astanteria;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(6956)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(6993)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(6914)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Revoca dell'avviso concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

L'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 29 maggio 1976, pag. 4163, relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia, è revocato.

(6960)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. **14.**

Approvazione del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 27 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(5975)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1976, n. **12.**

Proroga, con modifiche, della legge regionale 29 aprile 1975, n. 13, recante norme per: « Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi ».

(*Pubblicata nell'ediz. straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 17 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della legge regionale 29 aprile 1975, n. 13, è prorogata sino al termine massimo del 31 dicembre 1976, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

Le anticipazioni per trattamento economico, per il titolo e nella misura previsti dall'art. 1 della predetta legge regionale 29 aprile 1975, n. 13, sono erogate a favore dei dipendenti delle aziende private esercenti autoservizi di linea di interesse regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione).

Art. 2.

La giunta regionale provvede bimestralmente, secondo le modalità e i criteri dalla stessa stabiliti, alla erogazione delle somme necessarie per l'anticipazione dell'aumento di cui al precedente art. 1, avvalendosi degli uffici dell'assessorato ai trasporti.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 1.200 milioni.

All'onere medesimo si farà fronte con la disponibilità esistente sul cap. 13700 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione » dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 e con imputazione al cap. 8400 già istituito con la denominazione « erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale — contratto ANAC — per la corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti al personale dipendente » che viene aumentato di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 13 maggio 1976

PERUGINI

(6694)

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1976, n. **13.**

Provvidenze della Regione in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.

(*Pubblicata nell'ediz. straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1975 il sussidio giornaliero di L. 1.000 corrisposto dalla Regione in forza dei propri provvedimenti ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi del 3 giugno 1971, n. 404 e del 12 gennaio 1974, n. 4, agli infermi hanseniani residenti nel territorio della Regione, assistiti a domicilio o ricoverati, è elevato a L. 2.500.

A decorrere dalla stessa data il sussidio straordinario di L. 50.000, corrisposto in occasione delle festività natalizie, è elevato a L. 100.000.

Il sussidio di cui al primo comma è riassorbito da eventuali futuri miglioramenti economici stabiliti con legge dello Stato.

Art. 2.

Ai soggetti di cui al precedente articolo ed a decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1975, la Regione corrisponde inoltre, ad integrazione del sussidio già da loro goduto a tale titolo a norma degli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404, L. 300 al giorno per ogni familiare a carico non ricoverato ai sensi del successivo art. 4.

Art. 3.

I sussidi vengono corrisposti con provvedimento del medico provinciale competente per territorio, su apertura di credito disposto in favore di quest'ultimo dal presidente della giunta regionale, con l'obbligo di rendiconto, secondo le norme vigenti.

Art. 4.

Qualora, per la pericolosità della convivenza, o per l'avvio o il proseguimento degli studi o dell'istruzione professionale, si renda necessario provvedere al ricovero in istituti di figli minori a carico di hanseniani residenti e domiciliati in Calabria da oltre cinque anni, questi istituti dovranno essere liberamente scelti dalla famiglia dell'interessato e la relativa spesa è a carico della Regione.

La giunta regionale — assessorato regionale alla sanità — provvede al ricovero su istanza dell'interessato corredata da un certificato rilasciato dal medico provinciale in cui si attesti che il ricoverando è esente dal morbo di Hansen.

Ogni sei mesi il medico provinciale competente effettuerà sul ricoverato adeguate visite di controllo.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spese di lire 80 milioni, per l'anno 1976 e successivi la spesa annua di lire 180 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, non potuta perfezionare nell'anno 1975, si provvede per l'anno 1975 e per la somma di lire 80 milioni con la disponibilità esistente sul cap. 166 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1975 « Spese per spedalità per ammalati affetti dal morbo di Hansen ».

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 al titolo I, sezione III, cap. 12400 con denominazione « Sussidio integrativo a carico della Regione in favore degli infermi hanseniani e spese per ricoveri in istituti dei figli minori a carico » e con lo stanziamento di lire 80 milioni fermo restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1975, n. 64.

Per l'anno 1976 e successivi la spesa di lire 180 milioni annua è fronteggiata mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi annualmente dai fondi spettanti alla Regione ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976, lo stanziamento del cap. 12400 — istituito con il precedente comma — è impinguato per la somma di lire 180 mi-

lioni che viene prelevata dal cap. 13700 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione » dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità, e per i successivi esercizi in ragione di lire 180 milioni all'anno sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 maggio 1976

PERUGINI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1976, n. **14.**

Pubblicazione di atti amministrativi della Regione.

(*Pubblicata nell'ediz. straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 24 maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Articolo unico

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, compresi quelli per i quali è prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale dei Ministeri o nel Foglio annunzi legali della provincia, sono pubblicati, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 maggio 1976

PERUGINI

(6695)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1976, n. **13.**

Adesione della regione Molise all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa - A.I.C.C.E.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise aderisce all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.) — Sezione italiana del consiglio dei comuni d'Europa — con sede in Roma e ne approva i fini statutari.

Art. 2.

La regione Molise si obbliga al pagamento, in favore dell'Associazione di cui all'art. 1, della quota associativa annua, determinata in L. 2,50 per abitante residente nella Regione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, per l'anno 1976, a L. 799.517, farà carico al cap. 590 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1976, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 15 gennaio 1976, n. 4.

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 maggio 1976

D'UVA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1976, n. **14.**

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, avente ad oggetto: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, è così modificato:

Per l'anno 1976, l'onere della spesa, previsto in L. 300.000.000 (trecentomilioni), viene iscritto al nuovo capitolo di bilancio 1955 « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate », previa riduzione di pari importo del cap. 1930 « Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) ».

Per gli anni successivi, i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, saranno previsti nell'apposito capitolo del preventivo.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, è soppresso e sostituito dai seguenti:

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alla semina autunnale 1975, viene fissata al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Limitatamente alla semina autunnale 1975, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, saranno ritenute valide anche le fatture non accompagnate dai cartellini di certificazione, purchè le stesse indichino il tipo di seme fornito che deve comunque corrispondere a quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 47.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 maggio 1976

D'UVA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1976 n. **15.**

Norme per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in applicazione dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La gestione per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, viene effettuata in conformità delle norme statali regolanti le diverse materie, per quanto non in contrasto con le leggi regionali.

Le funzioni già esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche sono attribuite rispettivamente al presidente della giunta regionale ed all'assessore ai lavori pubblici.

I pareri degli organi consultivi statali: ingegnere capo del genio civile, capo dell'ufficio tecnico e comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche sono rispettivamente sostituiti da quelli dell'ingegnere responsabile del settore tecnico competente ed avente le funzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, dalla commissione tecnica di cui all'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, e dalla commissione stessa integrata da un responsabile di settore competente nelle materie amministrative afferenti i lavori pubblici e da un funzionario dell'ufficio legale della Regione o, in mancanza, da un funzionario della Regione esperto in discipline amministrative, nominati dal presidente della giunta.

I fondi trasferiti dal provveditorato alle opere pubbliche e quelli assegnati alla Regione in virtù del precitato art. 17 sono gestiti in apposita contabilità speciale dell'assessore regionale dello Stato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 maggio 1976

D'UVA

(6693)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n. **9.**

Integrazione dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 7, concernente l'assistenza ospedaliera nella regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*8 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri, per delega e per conto della Regione, sono tenuti ad esercitare le relative ragioni ed azioni di rivalsa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 27 febbraio 1975.

Art. 2.

Gli enti ospedalieri sono tenuti ad informare trimestralmente la regione Campania — servizio attività ospedaliera — su tutte le azioni di recupero effettuate.

Art. 3.

Le somme recuperate dovranno essere riportate in apposito capitolo del bilancio dell'ente ospedaliero.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 maggio 1976

MANCINO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n. **10.**

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, concernente: decorrenza del prestito quinquennale per il finanziamento del programma di balneazione 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*8 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La decorrenza della estinzione del prestito di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa dal 1° gennaio 1975 — rinviata al 1° gennaio 1976 per effetto dell'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 56 — è ulteriormente differita al 1° gennaio 1977, per la correlativa differita somministrazione del mutuo all'anno 1976.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 maggio 1976

MANCINO

(6809)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1976, n. **13.**

Erogazione di acconti sulla spesa per l'acquisto dell'immobile per la sede degli uffici regionali di cui alla legge regionale 30 agosto 1974, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento degli acconti ancora dovuti sul prezzo dell'immobile destinato a sede degli uffici regionali in applicazione della legge regionale

30 agosto 1974, n. 30, anche in pendenza delle procedure relative alla stipulazione dei mutui relativi agli esercizi finanziari 1976 e 1977 dopo averne ottenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 maggio 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1976, n. **14**.

Intervento a favore delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 6 maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria stanzia, quale espressione della solidarietà della comunità ligure, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia la somma di L. 200.000.000 per gli interventi di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del 6 maggio 1976 e per l'opera di ricostruzione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di L. 200.000.000 del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio per l'esercizio 1976 e conseguente istituzione del cap. 263 « Intervento a favore della regione Friuli-Venezia Giulia colpita dal terremoto del 6 maggio 1976 ».

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 maggio 1976

CAROSSINO

(6696)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1976, n. **13**.

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso gli uffici regionali alla data del 31 dicembre 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 2 aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono inquadrati, a domanda, nel ruolo unico regionale, purchè in servizio ad orario di lavoro normale presso gli uffici regionali alla data del 31 dicembre 1975 e sempreché alla data suddetta tale servizio sia stato prestato per almeno tre mesi nell'anno 1975 e perduri alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) coloro ai quali sono stati conferiti incarichi di consulenza da parte dei competenti organi regionali;

b) il personale nominativamente retribuito che ha svolto mansioni di natura impiegatizia, il cui rapporto non sia disciplinato da specifiche disposizioni di legge;

c) lavori assunti con contratto di diritto privato, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione, e adibiti con carattere permanente a mansioni di natura impiegatizia.

Art. 2.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, l'inquadramento ha decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è disposto con provvedimento della giunta regionale, emesso nel rispetto dell'art. 62 dello statuto, nella fascia funzionale e con le mansioni obiettive corrispondenti alle prestazioni risultanti dai provvedimenti d'incarico o di liquidazione delle competenze. Il personale di cui all'articolo precedente, lettera *c*) viene inquadrato nella IV fascia funzionale, con le mansioni obiettive di « applicato ».

Gli inquadramenti previsti nella presente legge sono subordinati al possesso del titolo di studio richiesto per la fascia funzionale, determinata ai sensi del comma precedente, ed all'accertamento della idoneità teorico-pratica degli interessati mediante un colloquio vertente sull'ordinamento degli uffici e sulle procedure regionali, con particolare riferimento alle mansioni attribuite, da tenersi dinanzi ad una commissione composta dal presidente della giunta, o suo delegato, che la presiede, da due consiglieri regionali di cui uno delle minoranze designati dal consiglio regionale, da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale regionale ed integrata di volta in volta da un esperto, nominato dalla giunta, a seconda delle mansioni attribuite all'interessato.

A detto personale spetta il trattamento economico iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, e si applica la progressione dello stipendio previsto agli articoli 80 e 82 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 3.

Fino a quando non sarà stato provveduto agli adeguamenti organici previsti dall'art. 23 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, modificato dalla legge regionale 8 aprile 1974, n. 15, l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli viene disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti previsti nelle tabelle *A* e *B* allegate alla citata legge, purchè nei limiti della dotazione organica complessiva fissata nella tabella *B*.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 270.000.000, faranno capo al capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 corrispondente al cap. 01100 del bilancio 1975 che risulterà impinguato della somma di pari importo derivante dalla riduzione nel bilancio 1976 dei capitoli corrispondenti al cap. 04200 e al cap. 04300 del bilancio 1975, rispettivamente per L. 260.000.000 e L. 10.000.000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 marzo 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 febbraio 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 22 marzo 1976.

(6685)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1976, n. 15.

Modifica dell'art. 1 dello statuto della comunità montana della Valle Roveto, approvato con legge regionale 6 giugno 1975, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 23 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto della comunità montana della Valle Roveto, approvato con legge regionale 6 giugno 1975, n. 54, è sostituito dal seguente:

Art. 1 - Costituzione e sede della comunità. — Tra i comuni di Balsorano, Canistro, Capistrello, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Morino e S. Vincenzo Valle Roveto, i cui territori classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 27 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea « G » delimitata con legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la comunità montana della Valle Roveto, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della legge n. 1102.

La comunità montana ha sede in Civitella Roveto.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 aprile 1976.

SPADACCINI

(6698)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1976, n. 16.

Approvazione dello statuto della comunità montana Medio Sangro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 26 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Medio Sangro » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 aprile 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1976, n. 17.

Modifica alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 1: « Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con l'art. 4, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in materia di consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 26 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 1, è modificata come segue: « *a*) dal componente della giunta regionale preposto al settore industria, ovvero da un suo delegato scelto nell'ambito dei componenti la predetta commissione ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 aprile 1976

SPADACCINI

(6699)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 27 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(6700)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1976, n. 19.

Proroga ed integrazioni delle leggi regionali 22 agosto 1974, n. 38; 24 gennaio 1975, n. 12; 20 maggio 1975, n. 46 e 4 giugno 1975, n. 52, recanti norme relative agli interventi della regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 17 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le leggi regionali in materia di « Diritto allo studio » 22 agosto 1974, n. 38; 24 gennaio 1975, n. 12; 20 maggio 1975, n. 46 e 4 giugno 1975, n. 52, sono prorogate fino al 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Agli articoli della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

articoli 4, 5, 9, 10, 11 e 23: le parole « il consiglio di amministrazione della cassa scolastica » sono sostituite con le parole « Il consiglio di istituto »;

art. 10: le parole « previa esibizione o trasmissione delle fatture — in duplice copia — corredate dei buoni-libro » sono sostituite con le parole « previa trasmissione della distinta — in duplice copia — dei testi forniti a ciascun alunno beneficiario completa dei prezzi di costo e corredata dei buoni-libro »;

articoli 15 e 23: le parole « Il consiglio di amministrazione degli istituti professionali » sono sostituite con le parole « I consigli di istituto degli istituti professionali »;

art. 7: alle lettere *a*) e *b*) le parole « non sia superiore a L. 2.000.000 » e « non sia superiore a L. 1.300.000 » sono sostituite rispettivamente con le parole « non sia superiore a lire 4.000.000 e « non sia superiore a L. 2.600.000 »;

art. 8: modificato come segue: « la domanda per l'assegnazione del buono-libro deve essere presentata al preside. Ad essa va allegata la seguente documentazione in carta semplice:

1) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

2) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito netto prodotto nell'anno precedente dall'intero nucleo familiare;

3) dichiarazione, da parte del soggetto provvisto di un solo reddito, attestante che nel proprio nucleo familiare non esistono altri redditi di qualsiasi natura a lui imputabili ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

4) atto notorio, per i soggetti esonerati dalla presentazione dei modelli delle imposte dirette 101 e 740, contenente l'esplicita motivazione per la mancata presentazione dei suddetti modelli nonchè il reddito netto prodotto dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente;

5) eventuale certificato rilasciato dall'Università degli studi attestante l'iscrizione dei figli maggiorenni, la data di immatricolazione e la durata del corso di laurea.

La commissione di cui al successivo art. 9 può, ove lo ritenga opportuno, svolgere ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche dei richiedenti »;

art. 13: alla lettera *b*) le parole « non sia superiore a lire 2.000.000 » sono sostituite con le parole « non sia superiore a L. 4.000.000 »;

art. 16: alla lettera *b*) le parole « non sia superiore a L. 2.000.000 » sono sostituite con le parole « non sia superiore a L. 4.000.000 »;

art. 18: è modificato come segue: « i posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali sono conferiti dal consiglio di istituto agli studenti che comprovino di possedere i requisiti previsti dalla lettera *b*) del precedente art. 16 ».

Art. 3.

Per le applicazioni delle iniziative previste dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 12 e dall'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 52, l'onere derivante per l'intero anno scolastico 1975-76 e per il primo trimestre dell'anno scolastico 1976-77, è valutato in L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi), così distinte:

1) per la lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale n. 38 e per l'art. 3 della legge regionale n. 12 .	L.	1.250.000.000
2) per la lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale n. 38 . .	»	40.000.000
3) per la lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale n. 38 .	»	900.000.000
4) per la lettera *d*) dell'art. 2 della legge regionale n. 38 . . .	»	250.000.000
5) per la lettera *e*) dell'art. 2 della legge regionale n. 38 . . .	»	120.000.000
6) per la lettera *f*) dell'art. 2 della legge regionale n. 38 .	»	500.000.000
7) per la lettera *g*) dell'art. 2 della legge regionale n. 38 e per l'art. 3 della legge regionale n. 12	»	1.500.000.000
8) per la lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale n. 12 .	»	300.000.000
9) per la lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale n. 12 .	»	120.000.000
10) per l'art. 1 della legge regionale n. 52	»	20.000.000

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 5.000.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

La partita « Provvidenze per assicurare il diritto allo studio », iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1976.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 maggio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1976, n. 20.

Agevolazioni creditizie per lo sviluppo dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 17 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare gli interventi creditizi in agricoltura nell'ambito degli indirizzi e degli stanziamenti disposti con decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge n. 125 del 23 aprile 1975, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Mutui per il miglioramento delle strutture aziendali

Allo scopo di promuovere l'aumento delle produzioni e la diminuzione dei costi di produzione mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture, saranno concesse agevolazioni creditizie alle aziende per la esecuzione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:

a) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati agli alloggi dei coltivatori diretti;

b) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione;

c) costruzione di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili per distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo;

d) costruzione di strade poderali;

e) sistemazione terreni connessa all'irrigazione.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può essere concesso il concorso negli interessi ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

Art. 3.

Priorità nelle concessioni

Gli interventi di cui al precedente art. 1 saranno effettuati in via prioritaria, in favore delle iniziative intese al consolidamento ed alla realizzazione di insediamenti di coltivatori diretti.

Art. 4.

Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Per la realizzazione o l'ampliamento, da parte di cooperative e di loro consorzi, o dell'ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, può concedersi il concorso negli interessi di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Sono agevolate, con preferenza, le iniziative promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nelle zone di consumo di depositi e di centri di smistamento e di vendita.

Gli impianti realizzati con le agevolazioni in parola non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati nè, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti delle cooperative abruzzesi sotto pena di decadenza del beneficio.

I mutui relativi al presente articolo hanno la durata di anni venti — salvo anticipata estinzione da parte del beneficiario — e la concessione del concorso nel pagamento degli interessi cessa dalla data di estinzione dell'operazione.

Art. 5.

Procedure

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, vanno redatte in carta semplice ed in triplice copia ed indirizzate alla giunta regionale - II dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione.

Le predette domande dovranno essere presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e munite della prescritta documentazione, in relazione alla natura ed alla destinazione delle opere.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla loro accettazione, alla registrazione dei dati tecnico-economici più significativi dei progetti ed alla trasmissione delle pratiche al II dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione, accompagnate da un sommario parere in merito alla validità delle medesime.

Le istruttorie, espletate dagli organi tecnici delegati dal componente della giunta preposto al settore agricoltura, foreste ed alimentazione si concluderanno con la stesura di un rapporto informativo in base al quale saranno redatte le proposte per la adozione delle deliberazioni di impegno, da parte del consiglio regionale, alla concessione delle agevolazioni creditizie. Successivamente, il presidente della giunta regionale provvederà ad inoltrare il nulla-osta necessario all'operazione creditizia all'istituto di credito prescelto dal richiedente, tra quelli abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Art. 6.

Fondo interbancario di garanzia

I mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Autorizzazione di spesa per concorso negli interessi

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono stabiliti i seguenti limiti di impegno per l'esercizio finanziario 1976:

lire 600 milioni per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 2;

lire 165 milioni per la concessione del concorso negli interessi sui mutui previsti dall'art. 4;

agli oneri conseguenti i suddetti limiti di impegno per complessive L. 765 milioni si provvede utilizzando la quota assegnata alla Regione in base al riparto del fondo recato per l'anno 1975 dall'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 maggio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 21.
Interventi per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 17 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti agricoli, nel quadro delle finalità dell'art. 7 dello statuto, la Regione stanzia la somma di L. 2.500.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono in particolare rivolti a sostenere iniziative per la trasformazione industriale dei prodotti agricoli e per la loro commercializzazione, e sono attuati mediante l'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo.

La somma stanziata dalla Regione è erogata all'Ente predetto con le modalità di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 14 luglio 1965, n. 901; la assegnazione a saldo è disposta su certificazione delle spese degli interventi effettuati. La giunta regionale provvede con proprie deliberazioni alle suddette erogazioni.

Art. 3.

All'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, del cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975.

Il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge di bilancio 1976, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 maggio 1976

SPADACCINI

(6701)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761540)